

## Riscatto della laurea: INPS chiarisce la portata delle novità del Decreto n. 4/2019

**Il Riscatto del corso di studi con onere agevolato per soggetti di età inferiore ai 45 anni, apre nuovi orizzonti in ambito consulenziale.**

Tra le novità previste dal D.L. n. 4/2019, l'articolo 20, comma 6, ha introdotto, **per le domande di riscatto presentate dal 29 gennaio 2019, un diverso sistema di calcolo dell'onere del corso di studi.** Condizione imprescindibile è che il richiedente alla data della domanda abbia **un'età inferiore a 45 anni** e che il riscatto riguardi **periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo.**

**Poiché l'iter di conversione in legge del Decreto non si è ancora concluso potrebbero intervenire modificazioni;** da più parti infatti si sono sollevate eccezioni di costituzionalità in merito all'inserimento di un requisito anagrafico a molti sembrato discriminatorio. Tuttavia, poiché l'INPS nel frattempo ha già emanato la [circ. n. 36 del 05-03-2019](#) e ha aggiornato il programma telematico di presentazione delle domande, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti, soprattutto in considerazione del fatto che **ai fini del soddisfacimento del requisito anagrafico è dirimente la data di presentazione della domanda.**

Con la nuova norma **l'onere di riscatto è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti** vigente nell'anno di presentazione della domanda rapportato all'**aliquota di computo** delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel **Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.** L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Per l'anno 2019 quindi **il reddito da prendere in considerazione è pari a € 15.878.** A detto importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, **il costo per riscattare un anno di**

### In questo numero:

*INPS: Riscatto di Laurea, le novità del D.L. n.4/2019,*

*INPS: detenuti - chiarimenti in materia di NASpl,*

*INPS: Gestione Separata aliquote e massimali 2019,*

*INAIL: Riduzione dei premi assicurativa a scapito dei fondi destinati a formazione e sicurezza,*

*Cassazione: Computo delle malattie e degli infortuni professionali nel periodo di comparto,*

*Quota 100: L'INPS da i numeri,*

*Immigrazione.*

---

## Con le nuove possibilità di riscatto del corso legale di studi universitari, si apre un ambito interessante di consulenza che, per le nuove leve, potrebbe contribuire a un corretta informazione sul tema della tutela pensionistica

---

**corso sarà pari a € 5.239,74.**

A differenza della nuova possibilità di riscatto introdotta dal DL 4/2019 e denominata **"facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione"**, della quale abbiamo dato notizia nella NL n. 239, in questo caso siamo di fronte solamente all'introduzione di una **differente modalità di calcolo** di un'opzione già attiva. Per questo l'INPS si è limitata ad aggiornare il programma di invio delle istanze, fruibile dal portale INPS - Servizi per i Patronati per i dipendenti privati. Per quanto riguarda invece la presentazione delle **domande alle gestioni pubbliche**, attualmente le relative pagine del sito INPS sono state aggiornate con questa nuova possibilità mentre la **procedura di invio non è stata ad oggi innovata**; si consiglia quindi di comunicare in allegato la facoltà di avvalersi della nuova modalità di calcolo, nelle more dell'aggiornamento. L'INPS offre al richiedente una doppia possibilità: **a) Riscatto con onere agevolato b) Riscatto con onere ordinario**. La modalità con **onere agevolato** prevede un **calcolo economicamente più favorevole**, ma il richiedente potrebbe comunque scegliere il calcolo ordinario, con un **onere più elevato**, che gli garantirebbe un **rendimento pensionistico superiore**. Attenzione però: tale possibilità si verifica solo se il richiedente possiede entrambi i requisiti. La possibilità di scelta della modalità di calcolo si attiva anche nel caso di richiedente di età inferiore ai quarantacinque anni con richiesta di riscatto di **periodi che si collocano a cavallo del 01/01/1996**. L'assistito potrà chiedere la modalità di calcolo agevolata, che però sarà applicata solo ai periodi che si collocano dopo il 31-12-1995. Naturalmente l'onere di riscatto dei periodi fino al 31/12/1995 sarà calcolato con il sistema ordinario retributivo. Infine, la circolare INPS chiarisce che **eventuali oneri di riscatto già versati non possono essere rideterminati in base alla modalità agevolata**. In sostanza: se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere. Se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata e presentare, per il periodo del corso di studi residuo una nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il metodo agevolato. Se invece **il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere, si potrà ritirare la domanda e proporre una successiva**, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

**Attività di consulenza:** La nuova modalità agevolata si rivolge a una platea di soggetti con età relativamente giovane e con molti anni di attesa prima dell'accesso a pensione. E' **complicato valutare il reale beneficio pensionistico** di un ipotetico riscatto. Le richieste ai nostri sportelli per

questo tipo di consulenza sono in aumento. Vi offriamo un **contributo per approfondire la tematica**. Si tratta di un'interessante analisi realizzata da Progetica, società di consulenza in educazione e pianificazione finanziaria, per il Corriere della Sera (<https://www.propensione.it/approfondimenti/il-riscatto-di-laurea-agevolato-27787/>) in cui si stima che **l'anticipo di accesso a pensione è nullo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare a 30 anni** o che comunque hanno carriere contributive discontinue, condizione assai frequente nella platea degli under-45. Sempre più spesso, quindi, **la scelta di riscattare il titolo di studio si prefigura come un vero e proprio investimento attuato non tanto per anticipare l'accesso alla prestazione** (nessuno può conoscere con esattezza quale sarà la propria data di pensionamento tra 20 o 30 anni) quanto per **tutelare il proprio tenore di vita una volta terminata l'attività lavorativa**, incrementando il montante contributivo e di riflesso l'ammontare della pensione pubblica.

Questa scelta va fatta quindi **confrontando altre analoghe possibilità di investimento**, su tutte quella rappresentata dalla **previdenza complementare**, che costituirà una pensione aggiuntiva a quella pubblica, ma che rispetto a quest'ultima presenta già dei **vantaggi a livello gestionale**. Innanzitutto la rendita può essere anticipata, grazie alla possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) o ad altre possibilità di anticipo.

Dal punto di vista economico, si può decidere liberamente l'importo da versare potendo contare ogni anno su importanti vantaggi fiscali. Nell'analisi vengono posti a confronto **i risultati che si otterrebbero versando la stessa somma ai fini del riscatto di laurea (tradizionale e agevolato) in un fondo pensione**; dalla proiezione emerge che per un lavoratore dipendente di 45 anni con un reddito mensile netto di 2.000 euro, appare più vantaggioso versare i 248 euro dell'esempio nel fondo pensione.

In conclusione, non possiamo sostituirci al lavoratore nell'assumere tali delicate decisioni, ma è utile e interessante sottolineare, nel caso di una consulenza per il riscatto del titolo di studio, come **debbono essere valutate tutte le possibilità offerte dal panorama previdenziali**. Pensare al proprio futuro pensionistico è sempre un buon inizio, occorre poi calibrare le scelte a seconda delle proprie esigenze e risorse personali. Il riscatto di laurea agevolato e la "previdenza integrativa" rappresentano due opportunità di non poco conto in tal senso.

**INPS: detenuti - chiarimenti in materia di NASpl**

L'INPS ha emanato il [msg n. 909 del 5 marzo 2019](#), con il quale fornisce, dopo opportuni approfondimenti, **chiarimenti in ordine all'erogabilità della NASpl** nei confronti del detenuto impegnato in attività lavorativa. L'INPS, recependo una sentenza di Cassazione del lontano 2006,

*segue a pg. 3*

non considera più beneficiari dell'indennità i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno della struttura carceraria, viceversa conferma il diritto alla NASpi per i detenuti che svolgano l'attività presso datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria. L'INPS, con un certo sarcasmo, afferma però che l'Amministrazione Penitenziaria è comunque obbligata al versamento della contribuzione contro la disoccupazione a favore dei lavoratori detenuti; questo per favorire dal punto di vista assicurativo il perfezionamento del requisito del lavoratore-detenuto nel caso di cessazione di rapporto di lavoro con datore diverso dall'Amministrazione Penitenziaria.

### INPS: Gestione Separata aliquote e massimali 2019

L'INPS ha pubblicato recentemente sul proprio sito la [circolare n. 19 del 6 febbraio 2019](#), con le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. In merito alle aliquote del 2019 non si riscontrano cambiamenti rispetto a quelle del 2018.

#### Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

#### Liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Massimale di reddito per l'anno 2019 passa da € 101.427,00 a € 102.543,00

Minimale di reddito per l'anno 2019 passa da € 15.710,00 a € 15.878,00

### INAIL: Riduzione dei premi assicurativa a scapito dei fondi destinati a formazione e sicurezza

La legge di bilancio 2019 ha introdotto la riduzione delle tariffe INAIL. Esse ammontano a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che attua tali disposizioni, è stato recentemente firmato e prevede una riduzione media del 32% delle tariffe dei premi che le aziende ogni anno sono chiamate a pagare per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri, viene prevista una riduzione delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ed una riduzione delle risorse già destinate allo sconto del premio dovuto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, sono stati prorogati i termini dell'autoliquidazione 2018/2019 al 16 maggio 2019. Maggiori informazioni circa le modalità di differimento dei termini di pagamento dei premi, le polizze interessate e altre riduzioni particolari sono reperibili consultando la [circ. INAIL n. 1-2019](#). La posizione della CGIL è molto critica in quanto il provvedimento non tiene conto che l'equilibrio finanziario nella gestione dell'INAIL dovrebbe contemporaneamente riguardare sia la revisione delle tariffe a favore delle imprese, che la qualificazione delle prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. E' paradossale poi che i gli investimenti per attuare la riduzione delle tariffe comportino la diminuzione delle risorse Inail postate per prevenzione e formazione dei soggetti aziendali della sicurezza. Anche il CIV INAIL, commentando il provvedimento, si è espresso in modo molto critico: "con un bilancio INAIL che per il 2018 rischia di sfiorare un utile di 2 miliardi vi sono altri ampi spazi per compensare la riduzione delle tariffe, da qui l'invito al governo di ripensare al provvedimento. Se ciò non sarà, si continuerà a vivere il paradosso di un bilancio INAIL in utile contrapposto ad una media di 3 morti al giorno, accompagnate dalle solite dichiarazioni di circostanza sempre più imbarazzanti".

### Cassazione: Computo delle malattie e degli infortuni professionali nel periodo di comporto

Con sentenza [n. 5749 del 27-02-2019](#), la Corte di Cassazione ha affermato che "le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro, o malattia professionale, in quanto riconducibili alla nozione generale di malattia ed infortunio ex art. 2110 c.c., sono normalmente computate nel previsto periodo di comporto mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia una origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.".

### Quota 100: L'INPS da i numeri

Una [nota INPS](#) fa il punto sulle domande di pensionamento Quota 100. Si è raggiunta quota 86.107, circa 21mila in più rispetto all'aggiornamento del 19 febbraio. Le richieste presentate dai cittadini sono state 6.963, mentre quelle presentate tramite gli enti di patronato sono state 69.863. Balza all'occhio la sproporzione nel genere dei richiedenti: 23.488 femmine (27,27%) e 62619 (72,72%) maschi. Nella tabella che segue i dati delle gestioni previdenziali.

Gestione	Domande inviate
FPLD	29.821 (34,63%)
Gestione Pubblica	31.854 (36,99%)
Fondi Speciali	4.149 ( 4,81%)
Art- Com-CD/CM	15.407 (17,89%)
Gestione Separata	85 ( 0,09%)
Cumulo	4.791 ( 5,56%)
<b>Totale</b>	<b>86.107</b>

## Caporalato - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

### Le Linee guida dell'INL

L'Ispezzione Nazionale del Lavoro ha pubblicato la [circ. n. 5 del 28-02-2019](#) che fornisce agli uffici territoriali le "Linee Guida in tema di vigilanza contro l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", dopo un congruo periodo dall'entrata in vigore del nuovo art. 603 bis c.p.. La riformulazione del citato art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto, fra l'altro, due distinte figure di incriminazione:

- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluta" manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Nella circolare viene evidenziato che, per quanto concerne i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, l'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede il **rilascio di uno speciale permesso di soggiorno** "per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale" che, peraltro, "consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età". Analogamente l'art. 22, comma 12 quater, del medesimo decreto stabilisce che "nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis" – che a sua volta richiama anche l'art. 603 bis c.p. – "è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo **straniero che abbia presentato denuncia** e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, **un permesso di soggiorno**"; anche tale documento, "consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo" (art. 22, comma 12 sexies, D.Lgs. n. 286/1998). In allegato alla circolare è riportata **una griglia di massima di domande da sottoporre alle vittime del reato** di cui all'art. 603 bis c.p., da selezionare in base al caso

concreto e finalizzate alla acquisizione degli elementi costitutivi della fattispecie.

## Assegno di maternità del Comune

### Residenza al momento della richiesta e non del parto

Con la [sentenza 123 del 12.02.2019](#), il Tribunale di Padova ha accertato il **diritto all'erogazione dell'assegno di maternità del Comune** ex articolo 74 comma 1 decreto legislativo 151/2001 ad una cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari che **non risultava residente** in Italia **al momento del parto** ma alla **data di presentazione della domanda**. Il Tribunale afferma che "...l'art. 74, comma 1 citato **attribuisce il diritto alla prestazione "alle donne residenti [...]"**, senza precisare se tale requisito debba sussistere al momento del parto piuttosto che al momento di presentazione dell'istanza amministrativa... Non trova applicazione al caso di specie l'art. 2, comma 2 del DPCM n. 452/2000, il quale stabilisce il requisito della residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio... sulla diversa prestazione di natura contributiva a carico dello Stato stabilita dall'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488...". Inoltre, nella sentenza si legge che "...deve ritenersi... che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponga **l'opzione interpretativa maggiormente tutelante dello stato di maternità** (art. 31 Cost.), così da doversi ritenere sufficiente che il requisito della residenza nel territorio della Repubblica italiana debba sussistere al momento dell'istanza amministrativa...".

## Protezione internazionale

### Presentazione della domanda di riconoscimento

Con [ordinanza del 26.02.2019](#), il Tribunale di Roma ha ordinato alla Questura di Roma di **ricevere entro 6 giorni la domanda di protezione internazionale** di un cittadino straniero a cui in precedenza non era stata accettata la possibilità di formalizzare tale richiesta. Nella decisione si afferma che in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 e 26 del Dlgs 25/2008, "**...la Questura, a fronte della semplice manifestazione della volontà di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale non ha alcuna discrezionalità ed è obbligata a riceverla**, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all'esclusiva competenza delle Commissioni Territoriali...".



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)